

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.2.2010  
C(2010)490 definitivo

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 1.2.2010**

**sulla notifica da parte dell'Italia di una deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM<sub>10</sub> in 12 zone considerate per la qualità dell'aria in Campania, Puglia e Sicilia**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.2.2010

**sulla notifica da parte dell'Italia di una deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM<sub>10</sub> in 12 zone considerate per la qualità dell'aria in Campania, Puglia e Sicilia**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera raccomandata del 5 maggio 2009 l'Italia ha notificato la deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM<sub>10</sub> nelle 12 zone considerate per la qualità dell'aria elencate nell'allegato della presente decisione. I valori limite di qualità dell'aria per il PM<sub>10</sub> sono obbligatori dal 1° gennaio 2005, ai sensi della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo<sup>2</sup>.
- (2) In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE, uno Stato membro può derogare all'obbligo di applicare i valori limite per il PM<sub>10</sub> purché a livello nazionale, regionale e locale siano state adottate tutte le opportune misure di abbattimento per rispettare tali valori entro il termine stabilito dalla direttiva 1999/30/CE, il superamento di tali valori sia imputabile principalmente alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, a condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri e sia predisposto un piano per la qualità dell'aria da cui risulti che sarà possibile conformarsi ai valori limite entro il nuovo termine.
- (3) La notifica è stata valutata in base alle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa<sup>3</sup> (in appresso "la comunicazione"). La notifica è stata trasmessa

---

<sup>1</sup> GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

<sup>3</sup> COM(2008) 403.

utilizzando i moduli contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione<sup>4</sup> che accompagna la comunicazione.

- (4) Dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria trasmesse alla Commissione risulta che in cinque delle zone notificate, ossia le zone 1, 5, 6, 7 e 8, il rispetto del valore limite annuale è stato raggiunto rispettivamente dal 2006 per le zone 1 e 8, dal 2007 per le zone 5 e 7 e nel 2008 per la zona 6. Per quanto riguarda i valori limite giornalieri, risulta che questi sono rispettati dal 2006 nelle zone 2 e 8 e dal 2008 nelle zone 5 e 7. Pertanto, la Commissione ritiene probabile che i livelli di concentrazione nelle predette zone possano essere mantenuti al di sotto dei rispettivi valori limite conformemente all'articolo 12 della direttiva 2008/50/CE. La Commissione ritiene che, in considerazione dei risultati ottenuti, il valore limite annuale di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE dovrebbe continuare a essere applicato senza alcun margine di tolleranza nelle zone 1, 5, 6, 7 e 8 e il valore limite giornaliero dovrebbe continuare ad essere applicato senza margine di tolleranza nelle zone 2, 5, 7 e 8.
- (5) La Commissione aveva rilevato la mancanza di talune informazioni importanti nella notifica iniziale e ha chiesto alle autorità italiane, con lettera del 28 settembre 2009, di completare la notifica. Le autorità italiane hanno fornito alcune delle informazioni complementari richieste con lettere del 22 ottobre e dell'11 novembre 2009. Per la Regione Campania le autorità italiane non hanno presentato informazioni complementari.
- (6) Le autorità italiane hanno presentato i dati relativi all'anno 2005 e, per alcune zone, al 2006, che sono da considerarsi anni di riferimento su cui basare la valutazione. La Commissione ha constatato che il 2006 è stato caratterizzato da livelli elevati di concentrazione e ne ha tenuto conto nella propria valutazione. La Commissione rileva che nella Regione Puglia la delimitazione delle zone è stata modificata nel 2006 e nel 2008, con una parziale reintroduzione delle delimitazioni applicabili nel 2005. Ai fini della determinazione della portata della notifica, nella presente decisione la Commissione fa riferimento alla delimitazione e alla numerazione delle zone della Regione Puglia conformemente alle delimitazioni applicate nella relazione annuale sulla qualità dell'aria per il 2005.
- (7) La notifica dell'Italia era corredata dai piani regionali per la qualità dell'aria per tutte le zone considerate. La valutazione conferma che i piani per le zone 1, 2 e 3 soddisfano le condizioni di cui all'allegato XV, parte A, della direttiva 2008/50/CE. Invece, la Commissione ritiene che i piani per le zone da 4 a 12 non comprendano tutte le informazioni richieste ai sensi del punto 7, lettera b), e del punto 8, lettera c), e per le zone da 8 a 12 anche del punto 8, lettera b), della parte A, dell'allegato XV, della direttiva 2008/50/CE, ossia gli effetti riscontrati dei provvedimenti di miglioramento vigenti anteriormente all'11 giugno 2008, la stima dei miglioramenti programmati della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire la riduzione dell'inquinamento a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2008/50/CE e un calendario per l'attuazione delle misure e dei progetti a tale scopo.

---

<sup>4</sup> SEC(2008) 2132.

- (8) Non è necessario un piano per la qualità dell'aria per le zone che rispettano i valori limite annuali e giornalieri elencati nell'allegato. La Commissione osserva tuttavia che, qualora sussista il rischio che i valori limite vengano superati, le autorità competenti dovrebbero prevedere piani di azione indicanti i provvedimenti da adottare nel breve termine, come stabilito nell'articolo 24 della direttiva 2008/50/CE.
- (9) Per stabilire se sono soddisfatte le condizioni richieste per ottenere una deroga per il  $PM_{10}$  occorre individuare le fonti di inquinamento principali all'origine delle concentrazioni registrate. È necessario che tale ripartizione per fonte sia abbastanza precisa da consentire di determinare quali provvedimenti prendere per le fonti di inquinamento principali.
- (10) Per le zone 1, 2 e 3 le autorità italiane hanno fornito informazioni sulla distinzione tra misure regionali, urbane e locali. Le informazioni trasmesse sulle diverse fonti che contribuiscono ai livelli di concentrazione a livello urbano e locale appaiono ragionevoli, sebbene una valutazione attenta della rappresentatività della distinzione non è stata possibile a causa della mancanza di una descrizione della metodologia utilizzata per determinare i diversi contributi a livello locale o urbano. Le principali fonti nelle zone 1, 2 e 3 sembrano essere il traffico locale, seguito dall'attività industriale locale e dal riscaldamento locale commerciale e residenziale e dal traffico urbano.
- (11) La ripartizione tra le fonti presentata dalle autorità italiane in relazione alle differenti situazioni di superamento nelle zone 4 e 7 contiene informazioni indicative che consentono di stimare quali sono le principali fonti che contribuiscono agli elevati livelli di concentrazione, ad esempio traffico, attività industriale e riscaldamento commerciale e domestico. La Commissione nota, tuttavia, che a causa della mancanza o della non chiarezza di alcuni dati fondamentali non si può ritenere che le informazioni trasmesse offrano i dettagli o la certezza necessari per andare oltre una valutazione parziale delle cause dei superamenti e dei provvedimenti adottati. Per quanto riguarda in particolare i totali, questi o non sono stati indicati per i contributi regionali, urbani o locali o sono incorretti per le diverse sottocategorie. Inoltre, per tutte le situazioni di superamento viene indicata la stessa distinzione per il livello urbano, la quale, considerata la diversa ubicazione delle situazioni, non può essere considerata ragionevole in assenza di una spiegazione dettagliata. Di conseguenza la ripartizione delle fonti per queste zone può essere considerata solo indicativa.
- (12) Le autorità italiane hanno presentato un'analisi delle fonti di inquinamento, per settore e per origine, per le zone da 8 a 11. Il traffico è in generale la fonte principale a livello locale e urbano. Nella zona 8 anche l'attività industriale contribuisce in misura significativa all'elevata concentrazione di  $PM_{10}$  a livello regionale. Nella zona 10 una delle due situazioni di superamento appare essere principalmente dovuta al contributo dell'attività industriale seguito da quello del traffico. L'apporto degli inquinanti transfrontalieri e delle fonti naturali è ben documentato e verosimile per le zone da 8 a 11.
- (13) Per quanto riguarda la zona 12, la divisione tra livello regionale, urbano e locale nonché l'apporto di inquinanti transfrontalieri e il contributo dalle fonti naturali sembrano ragionevoli. Tuttavia, la Commissione osserva che la stazione di monitoraggio da cui provengono le registrazioni dei superamenti è classificata

"traffico suburbano-urbano", mentre le autorità italiane menzionano solo l'attività industriale come fonte per gli elevati livelli di concentrazione del PM<sub>10</sub>. La differenza tra la classificazione della stazione di monitoraggio e le informazioni sulle fonti trasmesse dalle autorità italiane solleva seri dubbi sull'affidabilità delle ripartizioni tra le fonti. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene di non essere in grado di valutare se le principali fonti di inquinamento siano adeguatamente considerate.

- (14) Secondo la notifica, la causa principale della mancata conformità ai valori limite entro il termine prescritto del 2005 sono le condizioni climatiche avverse. Le caratteristiche specifiche del sito e l'apporto di inquinanti transfrontalieri sono anche citati in un limitato numero di zone.
- (15) Per quanto riguarda la zona 1, è stata evocata la combinazione di condizioni climatiche avverse, caratteristiche di dispersione specifiche del sito e apporto di inquinanti transfrontalieri. Per quanto riguarda le condizioni climatiche avverse, la Commissione osserva che i criteri menzionati nella comunicazione sono stati soddisfatti per una delle situazioni di superamento, tuttavia non sono state fornite sufficienti informazioni sulla correlazione tra l'altra situazione di superamento e condizioni climatiche avverse. Per quanto riguarda il riferimento alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, le informazioni quantitative a sostegno di questa affermazione non sono state fornite per una delle due situazioni di superamento. Inoltre, la Commissione osserva che dato l'elevato numero di giorni in cui si è registrato il superamento del valore limite per il PM<sub>10</sub> non è plausibile che l'apporto di inquinanti transfrontalieri sia l'unica causa dei superamenti. Di conseguenza, in base alle informazioni fornite, la Commissione ritiene di non essere in grado di valutare se il superamento dei limiti nella zona 1 sia imputabile a condizioni climatiche avverse, all'apporto di inquinanti transfrontalieri, alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito o ad una combinazione di questi fattori.
- (16) Per quanto riguarda le zone 2 e 3, le autorità italiane hanno invocato le condizioni climatiche avverse e l'apporto di inquinanti transfrontalieri. Non sono state fornite informazioni specifiche sulla presenza di condizioni climatiche avverse, ma risulta che i superamenti possono essere spiegati dal solo apporto di inquinanti transfrontalieri. I dati forniti dalle autorità italiane indicano che nelle zone 2 e 3 il valore limite giornaliero viene superato in meno di 35 giorni all'anno, se si deducono i superamenti dovuti all'apporto di inquinanti transfrontalieri. Pertanto, la Commissione ritiene che per le zone 2 e 3 sia stato dimostrato che la causa principale dei superamenti è data dall'apporto di inquinanti transfrontalieri.
- (17) Per quanto riguarda le zone 4, 5 e 6, le autorità italiane hanno invocato le condizioni climatiche avverse. Sarebbe tuttavia che i criteri stabiliti nella comunicazione non siano stati pienamente rispettati. Gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che il superamento dei limiti si verifica principalmente durante i periodi caratterizzati da venti deboli; tuttavia, per le zone 4, 5 e 6 la velocità media annua del vento comunicata dalle autorità italiane è superiore a 1,5 m/s, valore dato come indicatore nella comunicazione. Inoltre, per quanto riguarda la zona 6, nei giorni con venti deboli si sono avuti solo pochi superamenti. Si sono invocati anche apporti naturali, quali la polvere del Sahara, come causa del non rispetto del termine iniziale, senza tuttavia fornire informazioni quantitative a sostegno di questa affermazione.

- (18) In base alla notifica le concentrazioni elevate registrate nelle zone 7, 10 e 11 sono dovute principalmente alle condizioni climatiche avverse. La Commissione constata che per queste zone le autorità italiane hanno dimostrato la presenza di condizioni climatiche avverse, in quanto hanno dimostrato che si registrano livelli di concentrazione superiori al limite giornaliero per lo più nei giorni di venti deboli, uno dei criteri menzionati nella comunicazione della Commissione.
- (19) Per le zone 8 e 9 le autorità italiane hanno invocato condizioni specifiche del sito e condizioni climatiche avverse. Tuttavia, non è stato dimostrato che il superamento si limita ad un canyon urbano e non sono state trasmesse ulteriori informazioni quantitative da ritenersi equivalenti per dimostrare la presenza di condizioni specifiche del sito. Per quanto riguarda l'affermazione relativa alle condizioni climatiche avverse sembrerebbe che i criteri indicati nella comunicazione non siano stati rispettati. Poiché non sono stati forniti dati a spiegazione del motivo per cui una velocità media del vento più alta serva a dimostrare che le condizioni sono soddisfatte, la Commissione ritiene di non essere in grado di valutare se sussistono condizioni climatiche avverse nelle zone 8 e 9. Di conseguenza, in base alle informazioni fornite la Commissione non è in grado di valutare se il superamento dei limiti nelle zone 8 e 9 è imputabile a condizioni climatiche avverse, all'apporto di inquinanti transfrontalieri, alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito o ad una combinazione di questi fattori.
- (20) Per quanto riguarda la zona 12, le autorità italiane hanno indicato come motivo del mancato rispetto le condizioni climatiche avverse. Tuttavia, le autorità italiane non hanno utilizzato i criteri proposti dalla Commissione nella comunicazione e non hanno fornito informazioni alternative equivalenti per dimostrare che dette condizioni sono la principale causa dei superamenti. Nella notifica si afferma che i superamenti potrebbero essere dovuti ad apporti da fonti naturali, quali la polvere del Sahara. Tuttavia, la Commissione non può stabilire con sufficiente certezza che i superamenti possono essere attribuiti a detti apporti unicamente sulla base di una correlazione indicante che le più elevate concentrazioni di PM<sub>10</sub> si verificano principalmente in presenza di venti provenienti da Sud.
- (21) Per stabilire se sono state adottate tutte le opportune misure entro il termine fissato del 2005 occorre considerare quando si è verificato per la prima volta nella zona il superamento dei limiti che ha fatto scattare le misure di abbattimento a norma della direttiva 1999/30/CE, la pertinenza delle misure adottate rispetto alle fonti individuate e l'incidenza di fattori esterni, quali condizioni climatiche avverse.
- (22) Nelle zone 6, 8 e 9 il superamento dei limiti che ha fatto scattare l'obbligo di adottare misure di abbattimento si è verificato per la prima volta nel 2001 (zona 6) e nel 2003 (zone 8 e 9). Le autorità italiane hanno dimostrato che le misure di abbattimento delle principali fonti di inquinamento sono state attuate già prima del 2005, ossia già dal 1999 nelle zone 8 e 9 e dal 2004 nella zona 6. Sebbene i piani per la qualità dell'aria siano stati adottati tardi, solo nel 2007 (zone 8 e 9) o nel 2008 (zona 6), la Commissione ritiene nel complesso appropriati i provvedimenti di riduzione nelle zone 6, 8 e 9 anteriormente al termine del 2005.
- (23) Se si tiene conto del fatto che le misure attuate nelle zone 2 e 3 erano opportune per affrontare la maggior parte delle principali fonti individuate, che restava relativamente poco per raggiungere i valori limite per il PM<sub>10</sub> e che i superamenti erano stati

registrati appena prima del 2005, la Commissione ritiene che nel complesso le misure di riduzione adottate nelle zone 2 e 3 prima del termine del 2005 erano opportune, anche se i piani per la qualità dell'aria risultano essere stati adottati soltanto nel giugno 2007.

- (24) La Commissione rileva che nelle zone 5, 7 e 12 i primi superamenti che hanno determinato l'obbligo di adottare misure di abbattimento si sono verificati solo nel 2005 o più tardi e che pertanto in dette zone le autorità competenti non avevano l'obbligo di adottare misure di abbattimento prima del 2005.
- (25) I superamenti che hanno fatto scattare l'obbligo di adottare misure di abbattimento erano stati registrati già nel 2001 nelle zone 1 e 4 e nel 2003 nelle zone 10 e 11. Dalla notifica emerge che nella zona 11 prima del 2005 non era stata adottata alcuna misura o, come nelle zone 1, 4 e 10, solo pochissime misure che non trattavano tutte le fonti pertinenti. In particolare per quanto riguarda la zona 1, i principali contributi individuati provengono dalle fonti commerciali e residenziali e nella zona 10 dall'attività industriale, tuttavia non sembra che prima del 2005 siano state adottate misure relative a dette fonti. Unicamente nella zona 4 nel 2004 venne adottata una misura di impatto limitato relativa al trasporto pubblico, sebbene il traffico sembri essere la principale fonte di inquinamento in detta zona. Inoltre, i piani per la qualità dell'aria per le predette zone sono stati adottati molto tardi, ossia nel 2007 per le zone 1, 10 e 11 e nel 2008 per la zona 4. Di conseguenza, la Commissione ritiene non adeguate che le misure di riduzione adottate nelle zone 1, 4, 10 e 11 prima del termine del 2005.
- (26) Per determinare se la conformità ai valori limite per il  $PM_{10}$  può essere raggiunta allo scadere della deroga occorre considerare i livelli di concentrazione previsti dallo Stato membro per quella data e la stima dell'impatto delle misure complementari proposte per garantire la conformità nel piano per la qualità dell'aria che accompagna la notifica.
- (27) Per quanto riguarda le zone 1, 9, 10 e 12 la notifica indica che una combinazione di misure locali, regionali e nazionali, che si aggiungerebbero alle misure di abbattimento già vigenti, porteranno ad una riduzione dei livelli di concentrazione tale da garantire il rispetto dei valori limite nel 2011. Dall'esame dei documenti presentati dalle autorità competenti si ricava che senza misure nazionali, le sole misure regionali e locali non bastano a ottenere la conformità ai valori consentiti entro il nuovo termine nelle zone 1, 9, 10 e 12. Poiché le informazioni contenute nella notifica non illustrano a sufficienza le misure che dovrebbero essere attuate a livello nazionale e dal momento che il piano nazionale per la qualità dell'aria è ancora in fase di stesura, la Commissione ritiene che, sebbene non sia da escludersi che una combinazione di misure nazionali, regionali e locali potrebbe garantire il rispetto dei valori consentiti, non è possibile, in base alle informazioni attualmente disponibili e in assenza di un impegno formale a livello nazionale sotto forma di un piano nazionale per la qualità dell'aria, stabilire se tali valori saranno rispettati entro il 2011 nelle predette zone. La mancanza di specifiche informazioni sugli effetti delle ulteriori misure regionali e locali in dette zone contribuisce all'incertezza sull'efficacia delle misure di riduzione adottate a livello locale.
- (28) Anche per le zone 3 e 11 le autorità italiane hanno comunicato che una combinazione di misure locali, regionali e nazionali consentirà di conformarsi ai valori limiti per il

PM<sub>10</sub> entro il 2011. La Commissione osserva che il piano nazionale per la qualità dell'aria è ancora in preparazione. Risulta tuttavia che nel 2007 il numero dei giorni in cui nelle zone 3 e 11 è stato superato il valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub> è stato rispettivamente di 38 e 39, invece dei 35 consentiti. Inoltre, secondo le autorità italiane una consistente riduzione dei valori base è prevista tra il 2005 e il 2010 in entrambe le zone. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, sebbene manchino informazioni sull'efficacia delle misure aggiuntive, il superamento contenuto e la prevista riduzione dei valori base consentono di ipotizzare ragionevolmente che in dette zone il rispetto dei valori limite giornalieri sarà conseguito entro il 2011, a condizione che le misure locali e regionali previste siano attuate rigorosamente ed entro i termini.

- (29) Per quanto riguarda le zone 4 e 6, non sono state trasmesse informazioni sull'impatto delle singole misure e le informazioni sull'impatto complessivo delle misure aggiuntive sono state le stesse fornite per il livello regionale, urbano e locale e per tutte le situazioni di superamento indipendentemente dalla natura della situazione di superamento interessata. La Commissione ritiene che, dato che fonti diverse sono la causa di diverse situazioni di superamento, le autorità italiane avrebbero dovuto fornire dati più dettagliati per dimostrare che è normale che le stesse misure abbiano esattamente gli stessi effetti in tutte le situazioni. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova in tal senso. Inoltre non sembra siano in programma misure per affrontare le fonti commerciali e residenziali, che tuttavia sembrano costituire una fonte importante di inquinamento a livello locale. Per quanto riguarda le emissioni industriali, è prevista solo l'applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>5</sup>, ma si afferma che gli impianti interessati non dispongono dei necessari permessi. Di conseguenza la Commissione non è in grado, in base alle informazioni fornite, di stabilire se il valore limite giornaliero in dette zone potrà essere rispettato entro il 2011.
- (30) Per quanto riguarda il rispetto del valore limite giornaliero e/o annuale nelle zone elencate nell'allegato della presente decisione sulla base delle relazioni sulla qualità dell'aria trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione ritiene che i livelli di concentrazioni dovrebbero essere mantenuti al di sotto del valore limite giornaliero e/o annuale pertinente in dette zone e che, considerati i risultati raggiunti in termini di rispetto dei limiti, in dette zone dovrebbe continuare ad applicarsi il valore limite giornaliero e/o annuale pertinente, fissato nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE senza un margine di tolleranza.
- (31) Per quanto riguarda lo stato di attuazione della normativa elencata nell'allegato XV, parte B, punto 2, della direttiva 2008/50/CE, la Commissione osserva che è difficile stabilire in che misura siano state rilasciate le autorizzazioni previste dalla direttiva 2008/1/CE agli impianti che contribuiscono alle situazioni di superamento dei limiti. Poiché è probabile che tali impianti abbiano un impatto considerevole sui livelli di concentrazione, la Commissione auspica che vengano compiuti gli sforzi necessari affinché essi operino adottando adeguate misure di prevenzione contro l'inquinamento, in particolare grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. La Commissione osserva anche che l'Italia prevede di rispettare la direttiva

---

<sup>5</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici<sup>6</sup> nel 2010.

- (32) Con riguardo alle misure da prendere in considerazione conformemente all'allegato XV, parte B, punto 3, della direttiva 2008/50/CE, per le zone da 4 a 7 le autorità italiane non hanno tenuto conto di numerosi tipi di misure senza fornire spiegazioni. Per le zone da 1 a 3 non sono state prese in considerazione i provvedimenti relativi agli appalti pubblici, ai combustibili a basse emissioni e ai sistemi di permesso senza fornire spiegazioni del perché tali provvedimento non sono appropriati. Per quanto riguarda le zone da 8 a 12 non si è tenuto conto unicamente dei dispositivi di controllo delle emissioni per fonti fisse di combustione di piccole e medie dimensioni senza fornire spiegazioni. Pertanto, si invitano le autorità italiane a tener conto di dette misure in fase di stesura o di revisione dei piani per la qualità dell'aria.
- (33) Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare il valore limite giornaliero nella zona 3.
- (34) Con riguardo alle zone che rispettano i valori limite giornalieri e/o annuali elencate nell'allegato, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare tali valori limite sulla base del fatto che essi risultano già rispettati.
- (35) Con riguardo alle zone 10 e 11, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare i valori limite giornalieri e/o annuali indicati nell'allegato, poiché non è stato dimostrato che sono state adottate tutte le misure idonee per conseguire il rispetto entro il termine previsto del 2005, né che il rispetto dei valori limite potrà essere conseguito entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011 nella zona 10.
- (36) Con riguardo alle zone 6, 9 e 12, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare i valori limite giornalieri e/o annuali indicati in allegato, poiché non è stato dimostrato né che il valore limite non può essere rispettato a causa di condizioni climatiche avverse, di caratteristiche specifiche del sito o di apporto di inquinanti transfrontalieri, né che il rispetto dei valori limite potrà essere conseguito entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011.
- (37) Con riguardo alle zone 1 e 4, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare i valori limite giornalieri indicati nell'allegato, poiché non è stato dimostrato né che sono state adottate tutte le misure idonee per conseguire il rispetto entro il termine previsto del 2005, né che condizioni climatiche avverse, caratteristiche specifiche del sito o apporto di inquinanti transfrontalieri possono essere considerati le cause principali dei superamenti dei limiti, né che il rispetto dei valori limite potrà essere conseguito entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011.
- (38) Nel corso del periodo di deroga, il valore limite giornaliero continua a essere applicabile nella zona 3, con un margine di tolleranza massimo a norma

---

<sup>6</sup> GUL 309 del 27.11.2001, pag. 22.

dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE. Per consentire alla Commissione di verificare il rispetto di questa disposizione, è opportuno che l'Italia trasmetta ogni anno alla Commissione dati che confermino che i livelli di concentrazione non superano il valore limite maggiorato del margine di tolleranza massimo.

- (39) Per consentire alla Commissione di controllare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e delle misure di abbattimento corrispondenti, è opportuno che l'Italia, nel corso dell'anno civile successivo alla data di scadenza del periodo di deroga, fornisca alla Commissione, per la zona che beneficia della deroga, informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria che indichino le aree in cui si registra un superamento, la lunghezza del tratto stradale in cui le concentrazioni superano i valori limite e la popolazione esposta.
- (40) La deroga deve essere applicata alla zona considerata per la qualità dell'aria quale definita nell'anno di riferimento 2005. Per garantire che la deroga si applichi al territorio definito nella presente decisione è opportuno che ciascuna modifica apportata alla delimitazione di tale zona nel corso del periodo di deroga sia soggetta ad approvazione preliminare della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Non vengono sollevate obiezioni alla notifica, da parte dell'Italia, di una deroga all'obbligo di applicare il valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub> indicato nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nella zona 3 di cui all'allegato della presente decisione. La deroga si applica fino all'11 giugno 2011.
2. Vengono sollevate obiezioni alla notifica, da parte dell'Italia, di una deroga all'obbligo di applicare i valori limite seguenti per il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE:
  - a) il valore limite giornaliero nelle zone 2, 4 e 11 di cui all'allegato della presente decisione;
  - b) i valori limite giornaliero e annuale nella zona 1, nelle zone da 5 a 10 e nella zona 12 di cui all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

1. L'Italia comunica alla Commissione, per il periodo dall'11 giugno al 31 dicembre 2008, per gli anni civili 2009 e 2010 e per il periodo dal 1° gennaio all'11 giugno 2011, i dati indicanti che i livelli di concentrazione nella zona di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al valore limite giornaliero maggiorato del margine di tolleranza massimo di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Detti dati possono essere trasmessi nel quadro dell'invio annuale del questionario di cui alla decisione 2004/461/CE della Commissione.

2. Entro il 30 settembre 2012 l'Italia comunica alla Commissione informazioni che confermino che il valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub> indicato nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE è rispettato nella zona 3.
3. Ogni modifica apportata nel corso del periodo di deroga alla delimitazione delle zone considerate per la qualità dell'aria rispetto all'anno di riferimento 2005 o 2006 che abbia un'incidenza sul campo di applicazione della deroga è soggetta ad autorizzazione preliminare della Commissione.

*Article 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.2.2010

*Per la Commissione*  
*Stavros DIMAS*  
*Membro della Commissione*

<p><b>PER COPIA CONFORME</b> <b>Per la Segretaria generale,</b></p> <p><b>Jordi AYET PUIGARNAU</b> <b>Direttore della cancelleria</b></p>
---

## ALLEGATO

Zone e agglomerati oggetto della notificazione.

<b>Numero della zona</b>	<b>Codice della zona o dell'agglomerato</b>	<b>Denominazione della zona</b>	<b>Valori limite giornalieri e/o annuali (g/a)</b>	<b>Anno di riferimento</b>	<b>Regione</b>
1.	IT1501	Zona di Risanamento – Area Napoli e Caserta	g/a valore limite annuale rispettato dal 2006	2005	Campania
2.	IT1503	Zona di Risanamento – Area avellinese	g valore limite giornaliero rispettato dal 2006		
3.	IT1504	Zona di Risanamento – Area beneventana	g		
4.	IT1601	A-Aree urbane	g	2005	Puglia
5.	IT1602	B1-Aree industriali	g/a valore limite annuale rispettato dal 2007 e valore limite giornaliero rispettato nel 2008	2005-2006	
6.	IT1603	B2-Aree urbano-industriali	g/a valore limite annuale rispettato nel 2008	2005-2006	
7.	IT1604	C-Aree di mantenimento	g/a valore limite annuale rispettato dal 2007 e valore limite giornaliero rispettato nel 2008	2006	
8.	IT19A7	Catania, Misterbianco, Motta Santa Anastasia (A7)	g/a valore limite annuale e giornaliero rispettato dal 2006	2005	

9.	IT19A1	Palermo, Villa bate, Bagheria, Monreale, Altofonte (A1)	g/a		
10.	IT19R2	Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, Floridia, Solarino (R2)	g/a		
11.	IT19A6	Messina (A6)	g		
12.	IT19A5	Agrigento, Porto Empedocle, Canicatti (A5)	g/a		